



COMUNE DI NAPOLI
ORIGINALE

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 15 del 08/10/2019

OGGETTO: Realizzazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II, da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Proposta di rimodulazione approvata con D.G.C.n.16 del 24.01.2019 – avvio e prosecuzione delle attività di progettazione.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D-lgs. n. 50/16 smi per l'affidamento del servizio di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - approvazione della lettera di invito-disciplinare di Gara ed il capitolato descrittivo e prestazionale

CUP : B62G07000000001

CIG : 8004280CCD

Pervenuta al Servizio Finanziario

10 OTT. 2019
in dataprot. N° ...03/1973

Registrata all'indice generale

16 OTT. 2019
datan° 1871

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità

Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27.01.04 veniva pubblicato il bando di gara promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione, nei Comuni ricadenti nelle Regioni Toscana, Campania e Calabria, dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati "Contratti di Quartiere II";

per la partecipazione al bando di cui innanzi il Comune di Napoli aveva proposto tre interventi tra i quali quello incardinato nel quartiere di Pianura – Centro storico, precisamente tra il Corso Duca d'Aosta e dal suo proseguimento via Parroco Simeoli e via Santa Maria ed in direzione nord/sud dalla via Comunale Napoli, nonché dalle viabilità denominate via de Grassi, via dell'Avvenire e via Carrozzeri, ambiti tutti caratterizzati da un diffuso degrado sia delle costruzioni che dell'ambiente urbano e da carenza di servizi, in un contesto di scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo;

con delibera di Giunta Comunale n.2463 del 22.07.2004 veniva approvata, tra le altre, la proposta di Contratto di Quartiere II di Pianura, per un investimento pari ad € 8.524.061,20 per l'edilizia residenziale e le relative urbanizzazioni, con cui si intendeva conseguire la riqualificazione urbana dell'ambito prescelto e potenziarne i servizi;

con Decreto n.147/05 del 12.05.05 del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti veniva approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere II" presentate dai Comuni ricadenti nella Regione Campania tra le quali la proposta del Comune di Napoli per il quartiere di Pianura si classificava seconda, risultando ammissibile a finanziamento;

con nota prot. n. A/2075 del 13.07.05 il M.I.T. invitava il Comune di Napoli a predisporre il progetto definitivo che veniva, quindi, approvato con delibera di G.C.n.3912 del 25.10.05 per un importo complessivo di € 8.524.061,20 di cui € 6.088.615,14 per lavori ed € 2.435.446,06 per somme a disposizione;

con delibera di G.C.n.2924/2007 veniva approvato il progetto esecutivo del Contratto di Quartiere II di Pianura con il quale si prevedeva la riqualificazione delle parti comuni e delle relative sistemazioni esterne di n.6 edifici di E.R.P. per 55 alloggi, il restauro primario e secondario di n.5 fabbricati di ERP per 10 alloggi, la realizzazione, tramite interventi di recupero, di un "Centro per la Cultura" e di un "Centro per la Legalità" e la riqualificazione della viabilità, di slarghi e piazze oltre al completamento ed alla relativa attivazione di negozi e di spazi destinati alla produzione artigianale;

con determina n.4 del 12.06.08, poi revocata per gravi inadempienze, così come sancito con la Delibera di G.C.n.1503 del 17.09.09 e le determine Dirigenziali n.08 del 13.10.09 e n.11 del 23.11.2009, si affidava l'esecuzione dei lavori all'impresa aggiudicataria (Falcone Pasquale S.r.l.);

con determina n.12 del 30.11.2009 venivano affidati i restanti lavori alla ATI FRADEL COSTRUZIONI Soc. Cooperativa – EDILSUD 75, successivamente revocati (determina n.10 del 04.08.2016) a seguito di intervenuta interdittiva antimafia;

alla data della sospensione – 20.02.2015 – risultavano ultimate, consegnate ed in esercizio le seguenti opere:

- recupero dell'edificio "F", adibito a Casa della Cultura;
- piazzale antistante l'edificio "F";
- manutenzione straordinaria delle parti comuni di 55 alloggi compresi nell'insula tra vico Carrozzeri e via Comunale Napoli denominati edifici 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16;
- riqualificazione della via Giorgio de Grassi;
- riqualificazione di vico Carrozzeri.

Considerato che:

con nota PG/2018/687064 del 25.07.2018 si è sottoposta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una nuova proposta di rimodulazione dei fondi disponibili che veniva approvata con nota del MIT PG/2018/18448 del 19.11.2018;

con con D.G.C. n.16 del 24 gennaio 2019 veniva approvata la proposta di rimodulazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del Programma di riqualificazione, da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Tenuto conto che:

la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.124 del 25 Marzo 2019 la variazione, ai sensi del punto 8.11 Allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs.126/2014, del bilancio provvisorio in corso di gestione (2019/2021) esercizio provvisorio 2019 con applicazione dell'avanzo vincolato per € 155.000,00 per l'avvio e la prosecuzione delle attività di progettazione necessarie al completamento del programma di riqualificazione denominato "**interventi di edilizia residenziale ed urbanizzazioni Contratto di Quartiere II Pianura**", autorizzando altresì il dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità ad assumere con proprie determinazioni gli atti conseguenziali all'adozione della deliberazione stessa.

Dato atto che:

con determina del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità n.09 del 03.07.2019 I.G. n. 1216 del 18/07/2019 si è dato incarico alla dott.ssa Teresa Marroccella, funzionario amministrativo presso il Comune di Sant'Antimo, di supporto al RUP, per l'attuazione del progetto di che trattasi.

Atteso che:

Il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità deve procedere all'avvio delle attività di progettazione della variante al progetto esecutivo e successivo affidamento per il completamento dei lavori inerenti il Contratto di Quartiere II – Pianura in tempi estremamente ristretti al fine di rispettare il cronoprogramma delle attività già autorizzato dal Ministero.

Rilevato che:

- a causa della complessità e specificità della materia, in caso di carenza di personale tecnico, ovvero della difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, si ritiene opportuno e necessario individuare dei professionisti esterni che svolgano i predetti incarichi, ai sensi dell'art.24 e dell'art.157 comma 2 del D. Lgs.50/2016;

Considerato che:

- l'onorario per le prestazioni di cui all'oggetto, determinato ai sensi del D.M.del 17/06/2016, risulta essere pari ad € **47.309,05** oltre spese calcolate in maniera forfettaria in € **7.000,00**, per un importo complessivo di € **54.309,05** oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA come per legge.
- l'importo del servizio risulta inferiore ad euro 100.000,00 e che quindi è possibile procedere a norma di quanto disposto dall'art.157 comma 2 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall'art.36 comma 2 lett.b);
- questo Ente è dotato di elenchi di professionisti e prestatori di servizi per il conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria, elenchi presenti sul sito del comune di Napoli.

Preso atto che:

- l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 ha stabilito, tra l'altro, che "*... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: (...) b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e per le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...)*";

Preso atto, altresì, che:

- l'art.95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 ha stabilito, tra le altre cose, che "... sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: (...) b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro";
- le linee guida n.1 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2016 al punto 1.1. del Capo VI hanno chiarito che i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere i seguenti:
 - a) *professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;*
 - b) *caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;*
 - c) *ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;*
 - d) *riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;*
 - e) *prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti."*

che l'art.1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n.145, G.U. 31 dicembre 2018) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.296 del 2006 che ora così dispone: "... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

Ritenuto necessario, in considerazione delle rappresentate necessità di urgenza e per una semplificazione della scelta del contraente, attivare per l'affidamento, una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) e dell'art.157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. b) del medesimo decreto;

Rilevato:

- che l'art.32 comma 2 del D. Lgs.n.50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 prescrive che la determinazione a contrarre debba obbligatoriamente indicare:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che per la motivazione su richiamate risulta necessario affidare servizi di ingegneria per la Progettazione ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e si è provveduto a predisporre:

- lettera di invito - disciplinare di gara;
- il capitolato descrittivo e prestazionale;

Visti:

- il vigente statuto Comunale;
- il TUEL vigente;
- il D.Lgs.50/2016 e smi (codice dei contratti pubblici);
- le linee guida n.1 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2016;
- il D.Lgs n.207/2010 per la parte ancora vigente;

Valutato di dover ricorrere alle procedure di cui all'art.36 comma 2 lett.b) e dell'art.157 comma 2 del D. Lgs.50/2016;

Visto inoltre che:

- la parcella riferita all'incarico di Progettazione (variante del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C.n.2924/2007, progettazione definitiva ed esecutiva viabilità ordinaria, manutenzione straordinaria viabilità ordinaria e progettazione esecutiva aree a verde) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, determinata ai sensi del D.M. del 17/06/2016, risulta essere pari ad € 47.309,05 oltre spese calcolate in maniera forfettaria in € 7.000,00, per un importo complessivo di € 54.309,05 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA come per legge, per un importo totale di € 68.907,32;
- che saranno invitati almeno n. 5 operatori economici scelti in base alla categoria principale.
- con nota pg/2019/97498 del 03/10/2019 sono stati inviati gli atti di gara al CUAG per la validazione di competenza;
- che con nota PG/2019/797849 del 03/10/2019 il CUAG ha provveduto a validare gli atti di gara di cui sopra.

gli allegati costituenti parte integrante sono composti da n. 36 pagine progressivamente numerate e siglate

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

Attivare la procedura per l'affidamento del servizio di Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (variante del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C.n.2924/2007, progettazione definitiva ed esecutiva viabilità ordinaria, manutenzione straordinaria viabilità ordinaria e progettazione esecutiva aree a verde) in relazione ai lavori denominati "Completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II - Pianura", mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e dell'art.157 comma 2 del D.Lgs.50/2016;

Approvare la lettera di invito-disciplinare di Gara ed il capitolato descrittivo e prestazionale predisposti dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Precisare che il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, indicando quali criteri di valutazione quelli indicati al Capo VI punto 1.1. delle linee guida approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2016;

Dare atto dell'accertamento preventivo sul capitolo 400924 di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014;

Prenotare la spesa complessiva € 68.907,32 di cui € 47.309,05 per la prestazione di che trattasi, di cui € 2.172,36 per C.N.P.A.I.A., € 12.425,91 per I.V.A.(22%) ed € 7.000,00 per spese calcolate forfettariamente sul capitolo 200924, art.2, Bilancio 2019/2021, esercizio 2019;

Demandare al CUAG gli atti conseguenziali all'aggiudicazione della presente gara.

Dare atto:

- che il CIG associato alla presente gara è il presente: 8004280CCD
- che l'importo riferito ai servizi di cui all'oggetto è individuato nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento approvato con D.G.C.n.16 del 24 gennaio 2019.

Precisare, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:

- che il fine che si intende perseguire è quello di conferire l'incarico di Progettazione e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in relazione ai lavori denominati "Completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II - Pianura";
- che l'oggetto dei contratti è l'affidamento dei servizi di ingegneria di cui sopra;

Disporre la pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Edilizia Residenziale e Nuove Centralità attesta:

- - la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del d.lgs.267/2000 e degli artt.13, c.1 lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs.126/2014;
- - l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n.254 del 24 aprile 2014 come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 49/2018.

il dirigente del Servizio
arch.Paola Cerotto



Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Progr. 10266/19

Determinazione n. 15 del 08/10/2019

OGGETTO: Realizzazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II, da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Proposta di rimodulazione approvata con D.G.C.n.16 del 24.01.2019 – avvio e prosecuzione delle attività di progettazione.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/16 smi per l'affidamento del servizio di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - approvazione della lettera di invito-disciplinare di Gara ed il capitolato descrittivo e prestazionale

**CUP : B62G07000000001
CIG : 8004280CCD**

Letto l'art.147/bis, comma 1, del D.lgs.n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Ai sensi dell'art.183 comma 7 D.lgs.n.267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi **COD. BIL.**

[Handwritten signature]

08-02-2-02-01-09-001 - BIL. 2019/2021 - CAP. 200926/2 P.I.VINE.371/19

15.10.19
CV

Data.....

IL RAGIONIERE GENERALE
dott. Raffaele Grimaldi

[Handwritten signature of dott. Raffaele Grimaldi]

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione I.G. n. _____ del _____

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.lgs.267/2000, ha avuto inizio il

Il Segretario Generale




Determinazione n° 1871 del 16-10-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 21/10/2019

Il Funzionario Responsabile



**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N 1871: DEL 16-10-2019



COMUNE DI NAPOLI/

Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi
TRECARCHI

PG-2019-797849
del 03.10.2019

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità

OGGETTO: Servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al contratto di Quartiere II di Piamura così come previsto dalla D.G.C. n. 16 de 24/01/2019, finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla vostra nostra PG/2019/797498 del 03/10/2019, si valida la procedura di gara de qua, trattandosi di procedura negoziata di importo complessivo pari a € 54.309,05 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 157, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

In merito all'iter istruttorio, sono in corso incontri presso la sede della Scrivente per addivenire alla stesura definitiva e all'espletamento della procedura di gara.

Il Dirigente
dott.ssa Mariarosaria Cesarino



COMUNE DI NAPOLI

Area Trasformazione del Territorio

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità

PA/2019/497498 del 03/10/2019

Area Centro Unico acquisti e gare
Servizio Gare forniture e servizi

Oggetto: Servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura così come previsto dalla D.G.C. n.16 del 24.01.2019, finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di consentire a codesto servizio di effettuare la validazione della gara relativa alla progettazione di cui all'oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. B e dell'art.157 co. 2 del D.Lgs.50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. b) del medesimo decreto, si trasmettono gli atti (in formato editabile) di seguito indicati:

1. LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
2. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
3. BOZZA DETERMINA A CONTRARRE
4. PARCELLA PER DETERMINAZIONE IMPORTO

Il Dirigente
arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

12 3B



**Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Affidamento del servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura così come previsto dalla D.G.C. n.16 del 24.01.2019, finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CUP: B62G07000000001

CIG: 8004280CCD

↓

13 AB

ART. 1 - ENTE COMPETENTE

L'ENTE COMPETENTE per l'affidamento e la gestione del contratto che scaturirà dalla presente procedura di affidamento è il Comune di Napoli.

L'Affidatario dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO

I Contratti di Quartiere II sono Programmi Urbani Complessi proposti dai Comuni finalizzati alla riqualificazione edilizia ed urbanistica, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'incremento delle infrastrutture e della dotazione di servizi pubblici e privati di ambiti della città caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenza di servizi e da un contesto di scarsa coesione sociale e devono contenere anche una serie coordinata di azioni atte a perseguire l'approccio integrato e coordinato delle problematiche sociali degli abitanti e collegarsi con altri interventi previsti dall'amministrazione sul territorio.

Il Comune di Napoli, partecipando al Bando predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aveva proposto tre interventi tra i quali quello incardinato nel quartiere di Pianura - Centro storico, precisamente tra il Corso Duca d'Aosta e dal suo proseguimento via Parroco Simeoli e via Santa Maria ed in direzione nord/sud dalla via Comunale Napoli, nonché dalle viabilità denominate via de Grassi, via dell'Avvenire e via Carrozzeri, ambiti tutti caratterizzati da un diffuso degrado sia delle costruzioni che dell'ambiente urbano e da carenza di servizi, in un contesto di scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo.

In particolare con il Contratto di Quartiere di Pianura si intendeva conseguire la riqualificazione urbana dell'ambito prescelto e potenziarne i servizi con la realizzazione delle seguenti opere:

- riqualificazione delle parti comuni e delle relative sistemazioni esterne di n.6 edifici di E.R.P. per 55 alloggi siti in via Comunale Napoli e vico Carrozzeri;
- restauro primario e secondario di n.5 fabbricati di ERP per 10 alloggi siti in via Comunale Napoli, in vico Carrozzeri, in via Parroco Simeoli mediante l'adeguamento sismico oltre a quello funzionale/impiantistico, anche con l'inserimento di significativi caratteri di sperimentaltà (miglioramento della qualità ambientale - aria "in door");
- realizzazione tramite interventi di recupero, di un Centro per la Cultura" e di un "Centro per la Legalità" mediante l'adeguamento sismico oltre a quello funzionale/impiantistico ed anche con l'inserimento di significativi caratteri di sperimentaltà (impiego di tecnologia fotovoltaica per il risparmio di risorse elettriche);
- riqualificazione della viabilità, degli slarghi e delle piazze;
- completamento ed attivazione di negozi e di spazi destinati alla produzione artigianale.

Con delibera di Giunta Comunale n.2463 del 22.07.2004 veniva approvata, tra le altre, la proposta di Contratto di Quartiere II di Pianura, per un investimento pari ad € 8.524.061,20 per l'edilizia residenziale e le relative urbanizzazioni.

Con Decreto n.147/05 del 12.05.05 del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti veniva approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere II" presentate dai Comuni ricadenti nella Regione Campania.

La proposta del Comune di Napoli per il quartiere di Pianura si classificava seconda, risultando ammissibile a finanziamento.

Con nota prot.n. A/2075 del 13.07.05 il MIT invitava il Comune di Napoli a predisporre il progetto definitivo e con delibera di G.C. n.3912 del 25.10.05 veniva approvato il progetto definitivo redatto dal gruppo di lavoro interno all'amministrazione, dell'importo complessivo di € 8.524.061,20 di cui € 6.088.615,14 per lavori e € 2.435.446,06 per somme a disposizione.

In data 23.05.07 veniva sottoscritto lo schema di protocollo di Intesa con il MIT.

Con delibera di Giunta Comunale n.2924 del 04.09.2007 veniva approvato il progetto esecutivo degli interventi, affidato a professionisti esterni, integrato con il Programma Sperimentale, affidato al Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università di Napoli "Federico II", per un importo complessivo pari ad € 8.524.000,00, di cui € 6.308.577,16 per lavori ed € 2.215.422,84 per somme a disposizione e I.V.A.

A seguito di gara ad evidenza pubblica le opere venivano affidate regolarmente ma per gravi inadempienze perpetrate dall'impresa aggiudicataria, nonché per la sopraggiunta interdittiva antimafia, veniva disposta, con determina n.10 del 04.08.2016, la revoca dell'affidamento per i lavori di realizzazione del Contratto di Quartiere di Pianura;

venivano comunque portati a termine i seguenti interventi:

- recupero dell'edificio "F", adibito a Casa della Cultura: ultimato, consegnato ed in esercizio;
- piazzale antistante l'edificio "F": ultimato, consegnato ed in esercizio;

+

- manutenzione straordinaria delle parti comuni di 55 alloggi compresi nell'insula tra vico Carrozzeri e via Comunale Napoli denominati edifici 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16: ultimate, consegnate ed in esercizio;
- riqualificazione della via Giorgio de Grassi: ultimata, consegnata ed in esercizio;
- riqualificazione di vico Carrozzeri: ultimata consegnata ed in esercizio.

Per completare la riqualificazione dell'area interessata dal contratto di Quartiere con nota prot.n. PG/2018/687064 del 25.07.2018 si è proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta di rimodulazione del Programma, tesa anche al superamento delle criticità che hanno impedito la realizzazione degli interventi, definitivamente interrotti.

Nella proposta effettuata si è stralciato dal Programma, essendovi perduranti occupazioni abusive che hanno fin oggi impedito i lavori, l'intervento relativo al fabbricato "C", quello relativo al recupero dei due alloggi con alcuni locali commerciali dell'edificio B ed al recupero dell'edificio "G" - Centro della Legalità, nonché l'intervento relativo alla rimanente riqualificazione della viabilità e dei prospicienti slarghi/piazze, che saranno effettuati solo dopo il superamento delle criticità e previo reperimento di altro finanziamento.

La rimodulazione proposta, con i fondi ancora disponibili, prevede di:

- portare a conclusione gli interventi di recupero di cui agli edifici A, D ed E (escludendo l'edificio C) configurandosi, comunque, anche in tal modo un esteso stralcio funzionale dell'intero Programma;
- provvedere alla riqualificazione del Parco Falcone Borsellino, confinante per un lato con il corso Duca D'Aosta, asse principale in direzione est/ovest, del centro storico di Pianura e che funge da cerniera tra il nucleo storico della vecchia Pianura e la parte di più recente edificazione;
- valorizzare, mediante il prolungamento/ripristinamento/riqualificazione dei percorsi ortogonali interni all'area, i due attraversamenti pedonali, attigui al parco, prolungandoli fino alle intersezioni con il corso Duca D'Aosta da un lato e con la via Evangelista Torricelli;
- riqualificare la via Torricelli, priva di marciapiedi e di pubblica illuminazione, per la quale si prevedono interventi di riconfigurazione del manto stradale mediante la realizzazione di un nuovo tappetino bituminoso, la realizzazione di un marciapiedi di dimensioni adeguate e pavimentato con mattonelle di pietra lavica etnea, la messa a dimora di alberature lungo il marciapiedi medesimo, la installazione di elementi di arredo urbano, la realizzazione di caditoie previa verifica dell'impianto fognario di recapito, la installazione di pali e/o paline per la pubblica illuminazione.

Con nota PG/2018/687064 del 25.07.2018 si sottoponeva al competente M.I.T. la rimodulazione nei termini di cui sopra ed il M.I.T. con nota prot.n.18448 del 19.11.2018, autorizzava il Comune di Napoli a dare attuazione alla proposta di rimodulazione nei termini prospettati dall'Ente.

Con D.G.C. n. 16 del 24 gennaio 2019 veniva approvata la proposta di rimodulazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del Programma di riqualificazione, da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari a complessivi € 3.210.062,43.

Con la medesima deliberazione si procedeva all'accantonamento delle risorse economiche necessarie all'attività di progettazione per il completamento degli interventi previsti nel rispetto del cronoprogramma vincolante per l'Ente .

ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione "per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura", da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Il servizio riguarda la progettazione degli interventi autorizzati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per la riqualificazione dell' Area urbana compresa nella perimetrazione del Contratto di Quartiere II di Pianura.

L'affidatario dovrà sviluppare la nuova progettazione armonizzando l'aggiornamento della progettazione già esistente degli interventi del Contratto di Quartiere che si intendono ancora realizzare con gli interventi proposti ed autorizzati dal Ministero inerenti la riqualificazione della viabilità esistente, con particolare riferimento alla riconfigurazione del tratto di strada denominato Via Torricelli a partire dalla Casa della Cultura, con i relativi sotto servizi presenti , della riqualificazione sia delle aree contermini al Parco Falcone Borsellino e con proposte di riqualificazione del Parco stesso.

In particolare, l'Affidatario dovrà eseguire:

- **progettazione della variante al progetto esecutivo** approvato con delibera di G.C.n.2924/2007 riguardante il completamento/miglioramento strutturale/funzionale/architettonico/impiantistico degli interventi di recupero di cui agli edifici A, D ed E adibiti ad alloggi (il cui numero deve restare invariato) e

↓

ad attività commerciali/artigianali tenendo conto, altresì, di quanto indicato nella relazione di cui alla rimodulazione/revisione del Programma Sperimentale (Tavola R di cui all'elenco degli elaborati);

- **progettazione definitiva ed esecutiva** della riqualificazione della viabilità ordinaria (via Evangelista Torricelli), mediante la riconfigurazione del manto stradale, la realizzazione di un marciapiedi di dimensioni adeguate e pavimentato con mattonelle di pietra lavica etnea o altro materiale lapideo, la messa a dimora di alberature lungo il marciapiedi medesimo, la installazione di elementi di arredo urbano, la realizzazione di caditoie previa verifica dell'impianto fognario di recapito, la installazione di pali e/o paline per la pubblica illuminazione;
- **progettazione definitiva** degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità ordinaria da valorizzare mediante la riqualificazione dei percorsi ortogonali interni all'area, con particolare riguardo per i due attraversamenti pedonali, attigui al parco, Falcone/Borsellino dei quali vanno previsti i prolungamenti fino alle intersezioni con il corso Duca D'Aosta da un lato e con la via Evangelista Torricelli dall'altro. La progettazione dovrà proporsi prioritariamente la valorizzazione della viabilità di cui sopra riequilibrando le gerarchie dimensionali tra le aree carrabili e quelle pedonali mediante l'ampliamento delle aree di pertinenza pedonale immediatamente prospicienti il parco, la sostituzione/integrazione/installazione di pavimentazioni in mattonelle di pietra lavica dell'Etna o altro materiale lapideo, di panchine, di cestini, di pubblica illuminazione, di pensiline per fermate del trasporto pubblico in uno con la messa a dimora di alberature, arbusti e siepi;
- **progettazione esecutiva** della riqualificazione del parco Falcone/Borsellino, vandalizzato in più parti (svellimento ed asportazione di pannelli metallici di recinzione, svellimento ed asportazione di canalizzazioni, caditoie, asportazione di parti di pavimentazione, asportazione di corpi illuminanti, ecc.) ma con zone a verde (alberature, arbusti, siepi, ecc.), per la gran parte di sicuro pregio (sugheri, lecci, canfora, ecc.), in discreto/buono stato vegetativo e tali da costituire una massa arborea di notevole impatto visivo; tale riqualificazione nel rispetto della impostazione originaria del parco dovrà prevedere la realizzazione di servizi (bagni pubblici, locali per personale, locale deposito, ecc.). Potranno essere previsti interventi di sostituzione e di integrazione della attuale recinzione del parco anche mediante aumento dei varchi di accesso con l'installazione di ulteriori cancelli rispetto a quelli attualmente esistenti tenendo conto, altresì, di quanto indicato nella relazione di cui alla rimodulazione/revisione del Programma Sperimentale ed inoltre dovrà tenersi conto delle interferenze tra l'area dell'attuale Parco Falcone Borsellino e l'adiacente intervento di realizzazione dei 90 alloggi di E.R.P. in corso di esecuzione alla Via Cannavino;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'importo a base di gara è comprensivo del rilievo preciso dello stato dei luoghi, laddove non presente negli atti tecnici messi a disposizione dell'offerente, che comunque dovrà nuovamente essere verificato.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Le principali azioni comprese nel presente appalto sono:

Prestazione principale – Progettazione per realizzazione edifici

Prestazione secondaria – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' viabilità

Prestazione secondaria – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Manutenzione

Prestazione secondaria – Paesaggio

ART. 4 - TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il tempo massimo per l'espletamento del servizio è stabilito in 75 giorni naturali e consecutivi ripartiti come segue:

1. entro 15 gg naturali e consecutivi dall'avvio del servizio sarà consegnata al RUP una relazione con la quale verranno illustrate le proposte progettuali complessiva, con una stima sommaria dei costi degli interventi, nonché la relazione degli interventi sperimentali;
2. entro i successivi 60 gg, naturali e consecutivi a partire dalla formale comunicazione del RUP di accettazione delle proposte di cui al precedente punto 1, tutte le tavole componenti il progetto esecutivo così come previste.

La completa esecuzione della prestazione dovrà avvenire entro i termini innanzi descritti decorrenti dall'affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione

Il Comune di Napoli si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del Servizio.

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata

tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza maggiore, o per giustificati motivi che non siano imputabili all'Affidatario, o per cause imputabili all'iter burocratico da seguire.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo calcolato è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'importo a base di gara è pari a € 47.309,05 oltre, spese forfettarie in € 7.000,00, C.N.P.A.I.A. ed IVA come per legge, per un totale di € 54.309,05.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	L. 143/49	COSTI CATEGORIE OPERE	IMPORTO (€)
EDILIZIA	Edifici manufatti esistenti	E20	0.95	Ic	€ 849.296,91	16.378,41
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Viabilità ordinaria	V.02	0.45	VI/a	€ 350.000,00	9.987,11
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	0.40	VI/a	€ 600.000,00	8.514,28
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01	0.85		€ 550.000,00	12.429,25
Spese forfettarie						7000
TOTALE						54309,05

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità stabilite dal piano di finanziamento:

- 20% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla consegna della relazione da consegnarsi al RUP entro 15 giorni dall'avvio dell'appalto;
- 70% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara alla validazione del progetto da parte dell'Amministrazione;
- 10% all'approvazione del progetto da parte dell' amministrazione.

Non saranno riconosciuti altri importi per spese, a qualsiasi titolo richiesti, a parte quelli forfettariamente stabiliti in € 7.000,00.

La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni l'Affidatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benessere, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico dell'Incaricato le spese di bollo del contratto e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione committente l'IVA e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'Incaricato del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva.

La liquidazione sarà effettuata a 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico delle fatture salvo rifiuto motivato per riscontrata irregolarità o mancanza del documento di approvazione. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata alle verifiche dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, revisione, indicizzazione del corrispettivo spettante all'Affidatario per la durata del contratto, anche in ipotesi di proroga concessa/imposta dalla Stazione appaltante.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

f

17 8B

L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante;
- b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento.

La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

ART. 7 -- GARANZIE

7.1 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

1. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

3. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

4. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in

l

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza

delle informazioni. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare in sede di offerta, il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del Comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

7.2 Polizza assicurativa del progettista

L'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale. La suddetta polizza di responsabilità civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto.

La polizza è prestata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 9 – OBBLIGO A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto della documentazione di gara, degli obblighi assunti con l'offerta, del contratto e di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti applicabili in costanza di contratto.

Tutte le fasi operative elencate sono ricomprese fra quelle remunerate dal corrispettivo di cui al punto 7. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché alla retribuzione del personale e dei collaboratori necessari all'espletamento delle stesse. L'Affidatario, con riferimento a tutte le attività affidate e in linea con gli obiettivi di principio, è inoltre tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le professionalità individuate per l'adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi agli argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del contratto.

L'Affidatario dovrà garantire la propria disponibilità, a partecipare agli incontri appositamente convocati dal RUP per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante per svolgere attività di confronto, verifica e lavoro congiunto.

Sarà la stazione appaltante a convocare l'Affidatario, concordando preventivamente la data d'incontro.

ART. 10. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DEI PIANI

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 13 - RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del d.lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo "inadempimento e risoluzione".

ART. 14 - PENALI

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra e/o assunti con l'offerta da parte dell'Affidatario può comportare l'applicazione di una penale di importo pari a 30,00 (trenta/00) euro per ogni giorno di ritardo riscontrato, in ogni adempimento.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un incontro di lavoro o relativo alle attività di comunicazione e consultazione convocate, nel rispetto degli accordi contrattuali, può comportare l'applicazione di una penale di importo pari a 45 (cento/00) euro.

[Handwritten signature]

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti e il successivo art. 15, in materia di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 15 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

È fatto obbligo all'Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione appaltante purché per attività inerenti il Servizio affidato.

Qualora l'Affidatario non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Comune di Napoli, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Comune di Napoli potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo pari al 10% del valore del contratto, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita del servizio) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'Affidatario della decisione assunta dalla Stazione appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempimenti, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Aggiudicatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Aggiudicatario stesso.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 16 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. La Stazione appaltante dovrà liquidare al professionista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte del professionista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Restano a carico dell'Affidatario gli oneri e gli obblighi relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro applicabili al settore oggetto di affidamento.

ART. 20 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Qualora l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all'art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario. Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'Aggiudicatario di ricorrervi.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- sondaggi;
- rilievi;
- misurazioni e picchettazioni;
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica;
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

d

ART. 21 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - PROTOCOLLO DI LEGALITA' - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI - PATTO DI INTEGRITA'

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L'Affidatario dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta.

L'Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

Protocollo di Legalità

Nel partecipare alla gara l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare le condizioni inserite nel Protocollo di legalità sottoscritto dall'Amministrazione comunale e dall'U.T.G. territorialmente competente, in data 1 agosto 2007, recepite con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 27 settembre 2007.

La Stazione appaltante, oltre all'osservanza del Codice dei contratti, del d.P.R. 252/1998, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale della Campania 3/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €250.000,00, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €100.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a €50.000,00; tutte somme al netto di IVA, la Stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al d.lgs. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo i lavori, servizi e forniture, dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I.a.i.I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

I.a.i.II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

I.a.i.III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa acquisizione del certificato camerale delle imprese interessate, con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli

l

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna a inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/1998;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

g) si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del d.lgs. 190/2002 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% (novantacinque per cento) dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

h) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al d.l. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle dichiarazioni di cui all'art. 8 del Protocollo di legalità.

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007 dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli e pubblicato sul sito <http://www.utgnapoli.it>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e di essere disposto a sottoscrivere nel contratto d'appalto, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole espresse contenute nel Protocollo stesso e riferite agli obblighi delle imprese (clausola n. 1).

La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale dell'impresa o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n. 2).

La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n. 3).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto relativo ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa,

oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite e che le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4).

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5).

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare senza riserva alcuna, nel rispetto del Protocollo di legalità, il divieto per la Stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici (clausola n. 6).

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Patto di integrità

La Deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse" approva il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa".

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 157 comma 2) e dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura così come previsto dalla D.G.C. n.16 del 24.01.2019, finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PREMESSE

In esecuzione della determina a contrarre n. _____ del _____ del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità quest'Amministrazione intende procedere all'affidamento dell'incarico di PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE di cui all'oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'affidamento dell'incarico avverrà con successiva stipula di convenzione, sulla base delle norme che disciplinano l'incarico.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 (di seguito Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

CUP: B62G0700000001 – CIG: 8004280CCD

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch., nominato con disposizione dirigenziale del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, registrata in pari data con n° DISP/2019/.....

A tal fine gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

Al suddetto indirizzo sono disponibili le istruzioni.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Documentazione di gara comprende:

- lettera di invito - disciplinare di gara;
- il capitolato descrittivo e prestazionale;
- relazione di rimodulazione del Programma Sperimentale;
- gli atti tecnici del progetto del contratto di quartiere e la proposta di riqualificazione del Parco Falcone Borsellino di cui si chiede l'adeguamento.

Il presente appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale guida alla registrazione al Portale Appalti e alla presentazione delle offerte telematiche nonché un servizio di assistenza.

Gli operatori economici che avranno ricevuto invito privato al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata dovranno accedere all'area riservata della Piattaforma digitale dove troveranno nell'area "Comunicazioni" la lettera d'invito, ricevuta anche a mezzo PEC. Gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente la Piattaforma digitale per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento (richieste chiarimenti, invio documenti, presentazione dell'offerta, ecc.).

In particolare, per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno accedere all'area personale e cliccare su "Richieste di offerta" per disporre delle funzionalità utili alla presentazione dell'offerta per la procedura di

✍

interesse.

In caso di difficoltà, è possibile prendere visione del manuale che guida alla partecipazione alla gara, disponibile all'indirizzo di cui sopra.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Trattasi di incarico professionale di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione "per il completamento del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura", da realizzarsi con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Il servizio riguarda la progettazione degli interventi autorizzati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per la riqualificazione di un'area urbana compresa nella perimetrazione del Contratto di Quartiere II di Pianura.

In particolare si dovrà tenere conto della progettazione esecutiva già approvata del Contratto di Quartiere, relativamente agli interventi che si intendono ancora realizzare, provvedere all'aggiornamento della stessa secondo la normativa vigente ed integrarla con la progettazione della riqualificazione sia delle aree contermini al Parco Falcone Borsellino sia del tratto di strada denominato Via Torricelli a partire dalla Casa della Cultura. Il servizio dovrà inoltre prevedere la progettazione esecutiva del progetto di riqualificazione del parco Falcone Borsellino con interventi innovativi e sperimentali.

L'incarico sarà svolto nel pieno rispetto degli obblighi e delle disposizioni stabilite dalle vigenti leggi e delle norme che regolano la materia quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Regolamento dei Contratti Pubblici, il D.P.R.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, ecc., nonché dalle leggi e norme che eventualmente dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori cui l'incarico si riferisce.

L'importo complessivo delle prestazioni di cui alla presente lettera di invito di seguito riportate è pari a complessivi € 47.309,05 oltre spese calcolate in maniera forfettaria in € 7.000,00 (NON SOGGETTE A RIBASSO), per un importo complessivo di € 54.309,05 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA come per legge.

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	L. 143/49	COSTI CATEGORIE OPERE	IMPORTO (€)
EDILIZIA	Edifici manufatti esistenti	E20	0.95	Ic	€ 849.296,91	16.378,41
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Viabilità ordinaria	V.02	0.45	VI/a	€ 350.000,00	9.987,11
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Manutenzione	V.01	0.40	VI/a	€ 600.000,00	8.514,28
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01	0.85	—	€ 550.000,00	12.429,25
Spese forfettarie						7000
TOTALE						54309,05

L'importo della progettazione a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale per i quali non è necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008.

L'importo a base di gara è comprensivo del rilievo preciso dello stato dei luoghi, laddove non presente negli atti tecnici messi a disposizione dell'offerente, che comunque dovrà nuovamente essere verificato.

A seguito dell'affidamento, l'attività di progettazione dovrà essere svolta sia con riferimento alla variazione ed integrazione della variante alla progettazione del contratto di quartiere, che a quelli dell'offerta tecnica e migliorativa presentata dal concorrente e costituente parte integrante del contratto.

Le principali azioni comprese nel presente appalto sono:

- Prestazione principale – Progettazione per la realizzazione edifici
- Prestazione secondaria – Infrastrutture per la mobilità -viabilità
- Prestazione secondaria – Infrastrutture per la mobilità Manutenzione -
- Prestazione secondaria – Paesaggio

+

Lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di servizi da realizzarsi in maniera integrata e coordinata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, in casi di raggruppamento verticale, la mandataria deve eseguire le prestazioni principali e le mandanti quelle indicate come secondarie. In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'appalto è finanziato con i residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice.

2. SCADENZE OFFERTE:

Le offerte vanno presentate, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno _____.

3. PRIMA SEDUTA DI GARA

La prima seduta si terrà alle ore 10.00 del giorno ____/10____ 2019, presso il CUAG – Servizio Autonomo Gare Forniture e Servizi sito al III piano di via San Giacomo, 24 – Napoli.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo massimo per l'espletamento del servizio è stabilito in 75 giorni naturali e consecutivi ripartiti come segue:

1. entro 15 gg naturali e consecutivi dall'avvio del servizio sarà consegnata al RUP una relazione con la quale verranno illustrate le proposte progettuali, con una stima sommaria dei costi degli interventi, nonché la relazione degli interventi sperimentali;
2. entro i successivi 60 gg, naturali e consecutivi a partire dalla formale comunicazione del RUP di accettazione delle proposte di cui al precedente punto 1, tutte le tavole componenti il progetto esecutivo così come previste per legge ed indicate in fase di gara.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, successivamente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

La documentazione di gara è visionabile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> accedendo all'area personale, cliccando sul link "Richieste di offerta" e selezionando "Documentazione gara" presente in "Visualizza scheda" della procedura di interesse.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite unicamente attraverso la piattaforma digitale.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1.1.1.a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

1.1.1.b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

1.1.1.c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamenti temporanei, in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) è prevista la presenza del giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del DM 263 DEL 2.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 9, comma -bis, delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai 40.000 euro.

8.1. REQUISITI DI IDONETA'

a. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto.

c. **Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.4 n. 1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

d. **Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, e precisamente:

1. **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di scadenza delle offerte per un importo non inferiore a **€ 50.000,00 IVA esclusa**. Tale requisito è richiesto al fine di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale solida e affidabile e abbiano effettuato un quantitativo di prestazioni nel tempo che gli permetta di far fronte alle incombenze derivanti dalla gestione complessa delle specifiche attività oggetto dell'appalto.

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l'esclusione dalla gara:

- 1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Con riferimento al suddetto punto, verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura:

- iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la scadenza della presentazione delle offerte ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Si precisa inoltre che:

un lavoro non può essere computato più di una volta:

- se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato.

- 2) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Il gruppo di lavoro minimo per lo svolgimento dell'incarico è composto da almeno n. 3 unità, con i requisiti di seguito specificati:

Ruolo	Requisiti	N. minimo
Coordinatore del gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o ingegneria Abitazione all'esercizio della professione Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10 anni	1
Esperto in progettazione della viabilità	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura da almeno cinque anni	1
Esperto per la redazione di progettazione del verde e paesaggio urbano	Laurea magistrale o quinquennale in agraria o equipollente o titolo post universitario di I livello di specializzazione attinente alla progettazione del verde Abitazione all'esercizio della professione Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 5 anni	1

Dei soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente o essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.4, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più competenze specialistiche, fermo restando che il numero complessivo dei diversi professionisti indicati deve essere almeno pari a 3 oltre, in caso di raggruppamenti temporanei, il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che pertanto non potrà ricoprire in via esclusiva il ruolo indicato nella tabella di cui sopra.

Occorre indicare esplicitamente altresì la figura professionale che assume il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 8.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui alla lettera d) del paragrafo 8.1 relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento di tipo verticale, la prestazione principale dovrà essere svolta nella misura del 100% dal soggetto indicato come mandatario capogruppo.

In caso di raggruppamento orizzontale il requisito relativo ai servizi di cui al paragrafo 8.3. punto 1 lett. b) e c) può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

In caso di raggruppamento verticale, il requisito relativo ai servizi di cui al paragrafo 8.3, deve essere posseduto dal soggetto che esegue la prestazione principale. Mentre il requisito relativo ai servizi di cui al paragrafo 6.3. deve essere posseduto dal soggetto che esegue la prestazione secondaria.

Il requisito del gruppo di lavoro di cui al punto 2 del par. 8.3 dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

La figura del Coordinatore del gruppo di lavoro deve essere in capo alla capogruppo mandataria e tale figura può coincidere con il responsabile incaricato di una delle varie prestazioni specifiche ai sensi dell'art. 24 c. 5 del Dlgs. 50/16 smi.

8.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate

32 23B
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 6.3 punto 2, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Qualora l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all'art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario. Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'Aggiudicatario di ricorrervi.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività:

- indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- sondaggi;
- rilievi;
- misurazioni e picchettazioni;
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica;
- redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

✍

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della delibera ANAC n.973 del 14 settembre 2016 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019 "Linee Guida n.1 recanti indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi relativi alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei compiti di supporto al RUP.

12. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio eseguire il sopralluogo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa, inoltre, che ogni singola busta prodotta digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico, intendendosi tutte e tre le buste, non dovrà superare i 1 GB.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la seguente documentazione:

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (Allegato C) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa" sulla piattaforma telematica secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **par. 6.1** del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **par. 6.2** del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 6.3** del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

16.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio Autocertificazione - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara elencata al par. 2.1 del presente disciplinare;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;

10. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);

11. che in qualità di partecipante alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo, è presente quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, precisandone il nominativo e indicando gli estremi dell'abilitazione e iscrizione albo;

12. di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale;

13. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali, che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

16. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 2 dell'art 6.3 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

18. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 24 e 25, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 27 e 28, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 2 del paragrafo 6.3 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate esecutrici, vanno inserite nell'apposito campo "Autocertificazione".

16.5 PATTO DI INTEGRITÀ, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".16.1

17. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

17.1) una relazione corredata da documentazione grafica e/o fotografica che illustri un numero di due servizi , relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. In particolare occorrerà illustrare servizi affini a quelli dell'incarico di cui si tratta sotto il profilo architettonico e/o paesaggistico a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida n.1 emanate dall'ANAC e dal D.M. tariffe e tali da documentare la professionalità e l'esperienza nella progettazione di interventi di riqualificazione urbana integrata.

17.2) una relazione tecnica che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi.

La relazione di cui al punto 17.1 complessivamente non potrà superare le 10 facciate, costituite da massimo 25 righe cadauna, in formato UNI A4 e potrà essere accompagnata al massimo da due tavole grafiche in formato A3 (su un'unica facciata) ognuna per ciascun servizio di progettazione indicato dal concorrente.

Con riferimento alla documentazione di cui al punto 17.1, verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura:

- iniziati, ultimati e/o approvati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara;
- relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La relazione di cui al punto 17.2 complessivamente non potrà superare le 10 facciate, costituite da massimo 25 righe cadauna, in formato UNI A4 e potrà essere accompagnata al massimo da due tavole grafiche in formato A3 (su un'unica facciata) che illustrino gli elementi significativi dell'offerta progettuale.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Ulteriori schede rispetto a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

Dati minimi da fornire nella documentazione di cui al punto 17.1 per ciascun servizio indicato:

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente;
- tipologia dei servizi svolti completi degli importi relativi e/o dell'ammontare complessivo delle opere progettate e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente;
- data di inizio e di ultimazione dei servizi o dati sull'approvazione del progetto se non appaltato.

I servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente facenti parte del gruppo di progettazione.

La documentazione relativa a ciascuno dei due (max) lavori di cui trattasi dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto che ha eseguito personalmente il servizio e in caso di società o consorzio controfirmata anche dal legale rappresentante dello/a stessa.

Dati minimi da fornire nella relazione di cui al punto 17.2 :

La relazione tecnica dovrà curare i seguenti aspetti:

- approccio metodologico alla progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione,);
- inquadramento specifico della normativa da applicare;
- individuazione degli eventuali pareri e delle autorizzazioni necessarie per l'approvazione dell'intervento e la realizzazione dell'opera e metodologia proposta ai fini dell'ottenimento delle stesse;
- individuazione delle problematiche relative al tipo di di lavori da progettare, con particolare riguardo al superamento delle barriere architettoniche ed ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi ed illustrazione/individuazione delle problematiche e delle soluzioni concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- indicazione degli elaborati di progetto da produrre conformi alla normativa vigente;
- indicazione delle proposte progettuali migliorative rispetto a quelle già contenute nella relazione sperimentale.

BUSTA C -- OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'offerta economica, in bollo, contiene, a pena di esclusione:

- il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;

Il ribasso sarà valutato fino alla terza cifra decimale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

La stessa deve essere inserita nel campo obbligatorio "Offerta economica". La documentazione comprovante Assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "assolvimento dell'imposta di bollo".

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

		ASPETTI QUALITATIVI		
		Elemento di valutazione	Valore criterio	Valore sub criterio
A1		Professionalità ed adeguatezza dell'offerta – valutazione della relazione contenente l'illustrazione dei servizi fino a un numero massimo di 2 (due), relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, affini a quelli oggetto dell'affidamento.	40	
	A1.a	Valore tecnico e grado di analogia del 1° esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in relazione alle categorie del DM 17 giugno 2016 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento		20
	A1.b	Valore tecnico e grado di analogia del 2° esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, in relazione alle categorie del DM 17 giugno 2016 e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità a quelli oggetto del presente affidamento		20
A2		Caratteristiche metodologiche dell'offerta – valutazione della relazione contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi	50	
	A2.a	Approccio metodologico alla progettazione nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento del gruppo di lavoro con le rispettive professionalità.		15
	A2.b	Individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo al superamento delle barriere architettoniche ed ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti		15

40

31B

		la sicurezza per l'esecuzione dei lavori.		
17.02.03		Approccio metodologico alla valutazione delle condizioni vegetative e di stabilità delle essenze del Parco Falcone Borsellino ed indicazione di massima degli interventi da proporre quali proposte migliorative rispetto a quanto già indicato nella relazione degli interventi sperimentali		20
Totale				90

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45/90 per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai subcriteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Eccellente	1
Buono	0.80
Sufficiente	0.60
Mediocre	0.50
Scarso	0.30
Non valutabile o Assente	0.00

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
- R_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
- R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI., per l'immediatezza e la celerità di applicazione rispetto alla numerosità dei criteri e sub criteri utilizzati.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{a1} \times P_a + C_{b1} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente *i*;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
-
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
- P_a = peso criterio di valutazione *a*;
- P_b = peso criterio di valutazione *b*;
-
- P_n = peso criterio di valutazione *n*.

In particolare, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei valori soprariportati, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni criterio (i) e a ogni offerta (a) da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi V_{ai} , riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti alla terza cifra decimale (senza arrotondamento).

41

32B

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'area forniture e servizi del Centro Unico Acquisti e Gare, sito a Napoli alla via San Giacomo, 24, III piano, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

In particolare, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP", il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida Anac n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Nel caso di mancata operatività dell'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC, si applica il regime transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi i componenti della commissione sono nominati con apposita Disposizione Dirigenziale, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP la commissione giudicatrice, che in seduta pubblica, procederà allo sblocco della documentazione concernente l'offerta tecnica per attestarne e validarne il contenuto dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, Indi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 17. In successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica abbia raggiunto la soglia di sbarramento; a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e allo sblocco della documentazione Offerta Economica dei concorrenti ammessi.

Se due o più concorrenti raggiungessero uguale punteggio, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; se i medesimi concorrenti, oltre ad aver raggiunto uguale punteggio, avessero offerto uguale prezzo, si procederà a sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, verificate le condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, procederà alla verifica della congruità della migliore offerta sospettata di anomalia. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua dal RUP.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

4

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, a seguito dell'eventuale verifica di congruità delle offerte anomale da parte del RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con scrittura privata semplice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00, salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle eventuali di registro - relative alla stipulazione del contratto.

43 34B

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

26.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla delibera di Giunta comunale n. 3202/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del d.lgs. 163/06, del d.P.R. 252/1998 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €100.000,00, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore € 50.000,00; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla

autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

45
36B

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 252/1998 a carico del subfornitore.”

26.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20, comma 7, di detto codice.

26.3 Patto di Integrità

La deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.

Il dirigente
arch. Paola Cerotto